Tribunale di Brescia, II sezione penale, composizione monocratica (Dr.ssa Corvi), sentenza nr. 4816 del 13.12.2018

Truffa contrattuale – insufficienza delle prove – insufficienza del contributo causale materiale – assoluzione per insussistenza dell'elemento soggettivo

Ai fini dell'integrazione della truffa aggravata deve sussistere il dolo, rappresentato dalla consapevolezza e volontà di partecipare alla realizzazione della specifica truffa ai danni della persona offesa. Il dolo non può essere sostituito dal "sospetto (peraltro allo stato ipotetico) circa lo svolgimento di una qualche attività illecita da parte di chi si presentava all'imputato" con generalità mai verificate e per ottenere dal predetto l'attivazione e la consegna di alcune PostePay.

[Nel caso di specie, l'imputato era accusato di aver truffato la persona offesa, ottenendo il pagamento di un affitto per un immobile non nella sua effettiva disponibilità. All'esito dell'istruzione dibattimentale, emergeva solo che l'imputato si era reso responsabile di aver procurato, su richiesto e previo pagamento, ad altro soggetto (mai indagato) alcune carte PostePay. Sull'IBAN associato ad una di queste veniva effettuato il pagamento sopra detto.

Il Tribunale, pur riconoscendo il contributo causale, sul piano materiale, alla commissione del reato (consistito proprio nell'attivazione e consegna della carta) riteneva che la mancanza di altri elementi di prova di un fattivo coinvolgimento dell'imputato nella perpetrazione della truffa e, soprattutto, di quelli circa la sussistenza dell'elemento soggettivo (nei termini sopra detti) ne comportasse l'assoluzione per non aver commesso il fatto].